



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Finanziamento

Direttiva UFT (Guidance) - Acquisto e finanziamento di mezzi d'esercizio per il TRV

Approvazione OITRV, fideiussione solidale della Confederazione

Riferimento: BAV-313.00-17/4

Nota editoriale

Editore	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Autore	Divisione Finanziamento dell'UFT
Diffusione	Pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
Lingue	Tedesco (originale) Francese (traduzione) Italiano (traduzione)
Versione	1.0 del 1° gennaio 2026



Indice

1	Scopo, campo di applicazione e destinatari.....	3
2	Basi legali.....	3
3	Consenso secondo l'articolo 36 OITRV	3
3.1	Campo d'applicazione del consenso secondo l'articolo 36 OITRV	4
3.2	Trasferimento dei mezzi d'esercizio a un nuovo gestore (art. 32/LTV)	4
3.3	Costi supplementari di materiale rotabile in caso di ritardata o mancata attuazione di un potenziamento dell'offerta	5
3.4	Ulteriori disposizioni riguardanti il consenso secondo l'articolo 36 OITRV	5
3.5	Procedura di approvazione.....	6
4	Fideiussione solidale della Confederazione.....	11
4.1	Inoltro della domanda all'UFT	11
4.2	Contenuto della domanda	11
4.3	Convenzione tra l'UFT e l'IT	12
4.4	Atto di fideiussione della Confederazione	12
4.5	Provvigione	13
5	Entrata in vigore	13
Allegato - Iter relativo all'approvazione dell'acquisto di mezzi d'esercizio e alla fideiussione solidale della Confederazione		14

1 Scopo, campo di applicazione e destinatari

Quando un'impresa di trasporto (IT) acquista materiale rotabile o altri mezzi d'esercizio per il traffico regionale viaggiatori (TRV) gli ammortamenti e interassi che ne derivano, così come gli eventuali costi supplementari, in linea di principio sono indennizzabili. I costi supplementari di investimenti possono essere integrati come costi indennizzabili nelle offerte future a condizione che, come sancito dall'articolo 36 dell'ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV), i committenti (Confederazione e tutti i Cantoni interessati) abbiano previamente approvato l'investimento.

Il finanziamento dei mezzi d'esercizio per il TRV avviene mediante capitale proprio e / o di terzi. Per consentire alle IT di reperire sul mercato capitale di terzi a condizioni vantaggiose, è possibile richiedere una fideiussione solidale della Confederazione.

Nella presente direttiva (Guidance) sono riportati, come sancito dall'articolo 36 capoverso 6 OITRV, le basi e i processi principali correlati all'acquisto e al finanziamento di mezzi d'esercizio nel TRV nonché è fornita una panoramica delle basi e del processo di concessione di una fideiussione solidale della Confederazione secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV).

La presente direttiva è rivolta alle IT del TRV e ai Cantoni che partecipano alle rispettive ordinazioni.

2 Basi legali

- *Legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; [RS 745.1](#))*
- *Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV; [RS 745.16](#))*
- *Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici ([OEm-TP; RS 742.102](#))*

3 Consenso secondo l'articolo 36 OITRV

Art. 36 cpv. 1 OITRV

¹ Le imprese possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un'offerta se i committenti li hanno previamente approvati.

L'acquisto di mezzi d'esercizio (nuovi acquisti e investimenti in mezzi già in dotazione) oltre ai costi d'esercizio genera costi supplementari diretti, costituiti soprattutto da ammortamenti e interassi. Per poterli integrare come costi indennizzabili nelle offerte future, secondo l'articolo 36 OITRV è d'obbligo l'approvazione preliminare dell'investimento da parte dei committenti (Confederazione e tutti i Cantoni interessati). In mancanza di tale consenso, i committenti non sono tenuti ad accettare i costi corrispondenti, esposti nelle offerte.

Generalmente le approvazioni sono rilasciate per investimenti iscrivibili all'attivo, ma sono possibili anche per investimenti non iscrivibili all'attivo (INA).

Con il consenso i costi sono in linea di principio riconosciuti come indennizzabili, ma senza che sia garantito un aumento delle indennità (riserva per limiti di budget). L'indennizzo definitivo è determinato nel quadro della procedura di ordinazione ordinaria. Si fa inoltre notare che determinati costi iniziali (p. es. costi d'interesse) possono essere fatti valere già prima della messa in servizio dei mezzi d'esercizio acquistati. È tuttavia possibile farli valere in anticipo solo se i costi iniziali (costi d'interesse o simili) sono registrati nel conto economico, altrimenti tali costi vanno fatti valere tramite ammortamenti (iscrizione all'attivo di interassi di costruzione).

Il consenso costituisce anche un presupposto per la concessione di una fideiussione solidale della Confederazione ai fini del finanziamento dei mezzi d'esercizio, come pure per un eventuale aumento delle quote assegnate ai Cantoni.

3.1 Campo d'applicazione del consenso secondo l'articolo 36 OITRV

Il consenso dei committenti di cui all'articolo 36 OITRV può essere rilasciato esplicitamente, sotto forma di una cosiddetta «approvazione dei mezzi d'esercizio», o risultare implicitamente nell'ambito della procedura di ordinazione. I committenti verificano di volta in volta, sulla base del piano d'investimento dell'IT, se è necessaria o meno un'approvazione esplicita. Prima di prendere una decisione possono richiedere informazioni supplementari sui singoli progetti d'investimento.

L'approvazione riguarda gli investimenti delle IT concessionarie nel TRV, ma non quelli di mandatari dell'esercizio secondo l'articolo 20 dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11).

Investimenti per cui è obbligatoria un'approvazione esplicita

Un'approvazione esplicita ai fini della computabilità dei costi supplementari è prevista per l'acquisto dei seguenti mezzi d'esercizio:

- materiale rotabile (rotaia);
- officine (treni e autobus) e depositi ferroviari;
- depositi per autobus (se per il finanziamento è prevista una fideiussione solidale della Confederazione);
- edifici amministrativi (nuova costruzione);
- impianti a fune¹;
- battelli.

Investimenti con consenso implicito

Il consenso è implicito quando i committenti, accettando l'offerta, confermano che i costi supplementari degli investimenti secondo il piano d'investimento possono essere integrati nelle offerte. Di regola non è richiesta un'approvazione esplicita da parte dell'UFT per i seguenti investimenti:

- autobus;
- depositi per autobus (non è necessaria una fideiussione solidale della Confederazione);
- stazioni di ricarica per autobus elettrici (interne o esterne ai depositi) e per battelli elettrici;
- investimenti i cui costi non coperti sono limitati o irrilevanti per il settore TRV.

Per questi stessi investimenti può essere richiesta un'approvazione esplicita da parte dei singoli Cantoni, senza che ne sia prevista una dell'UFT.

3.2 Trasferimento dei mezzi d'esercizio a un nuovo gestore (art. 32/ LTV)

Art. 32/ cpv. 1 e 2 LTV

¹ Se un'offerta oggetto di un'ordinazione congiunta è ordinata a una nuova impresa in seguito a una messa a concorso, su richiesta dei committenti o del precedente gestore l'impresa precedentemente incaricata deve trasferire alla nuova impresa, al valore contabile residuo, gli impianti e i veicoli (mezzi d'esercizio) acquisiti appositamente per l'offerta, sempreché tali mezzi d'esercizio siano di importanza fondamentale per le linee oggetto del concorso.

² Su richiesta dell'impresa precedentemente incaricata o dei committenti, la nuova impresa deve riprendere tali mezzi d'esercizio al valore contabile residuo.

La disposizione si applica anche in caso di investimenti non approvati esplicitamente come sancito dall'articolo 36 OITRV.

¹ Riguarda gli investimenti in impianti a fune per cui sono previsti aiuti finanziari tratti dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). Cfr. Direttiva UFT (Guidance) - Impianti a fune (www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Direttive > Guidance: direttive per la concessione di sussidi)

3.3 Costi supplementari di materiale rotabile in caso di ritardata o mancata attuazione di un potenziamento dell'offerta

Se un potenziamento dell'offerta è attuato con ritardo, i costi supplementari del materiale rotabile acquistato per tale offerta e approvato secondo l'articolo 36 OITRV possono, di principio, essere integrati nelle offerte come originariamente previsto. L'IT ha tuttavia l'obbligo di fare il possibile per ridurre i costi supplementari per i committenti, per esempio noleggiando a terzi il materiale rotabile in eccesso fino all'attuazione dell'offerta. Se il potenziamento dell'offerta dovesse risultare inattuabile e il materiale rotabile in eccesso non potesse essere impiegato altrimenti, i costi residui potrebbero essere fatti valere in un ulteriore periodo d'offerta. Nel frattempo, l'impresa e i committenti collaborano alla ricerca di una soluzione per ridurre l'eccedenza. In tale processo non dovrebbero, di principio, prodursi danni per l'impresa.

3.4 Ulteriori disposizioni riguardanti il consenso secondo l'articolo 36 OITRV

Consenso ai sensi dell'articolo 36 OITRV in caso di linee con redditività insufficiente

Art. 36 cpv. 3–5 OITRV

³ Se i mezzi d'esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore.

⁴ In sede di verifica considerano, oltre alla redditività, in particolare:

- a. i requisiti di cui all'articolo 31a capoverso 3 LTV;
- b. i costi e i ricavi dell'infrastruttura delle tratte interessate;
- c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
- d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

⁵ La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni.

Nel caso di linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, può essere rilasciata per il materiale rotabile un'approvazione secondo l'articolo 36 OITRV solo se è stato chiarito, d'intesa con l'Infrastruttura, che l'offerta su rotaia continuerà a essere ordinata.

Redditività minima di linee nel TRV

Le condizioni per la redditività minima di linee nel TRV di cui all'articolo 7 capoverso 2 OITRV sono stabilite nella Direttiva UFT (Guidance) - Ordinazione TRV.

L'approvazione ai sensi dell'articolo 36 OITRV può essere rilasciata anche per il materiale rotabile impiegato sulle linee che non soddisfano i criteri di redditività minima, a condizione che i Cantoni interessati si dichiarino disposti per iscritto a coprire i costi supplementari del materiale rotabile rimasto inutilizzato a seguito di un'eventuale soppressione di linee non redditizie. L'UFT verifica caso per caso se può essere concessa una fideiussione solidale della Confederazione.

3.5 Procedura di approvazione

L'approvazione esplicita secondo l'articolo 36 OITRV viene rilasciata di regola in due fasi. Per i mezzi d'esercizio da acquistare mediante il ricorso a un'opzione o i cui costi d'investimento sono già noti per altri motivi è possibile decidere, previo accordo con i committenti, di rinunciare a una domanda preliminare. In tal caso, la domanda definitiva deve essere integrata con dati dettagliati sui motivi dell'acquisto.

Domanda preliminare

Prima che inizi l'acquisto di mezzi d'esercizio e prima di un'eventuale messa a concorso (edifici: una volta conclusa la fase dello studio preliminare), occorre presentare ai committenti una domanda preliminare per la necessaria approvazione.

Parere

Alla ricezione della domanda preliminare l'UFT esamina l'opportunità dell'acquisto sia sul piano operativo che su quello tecnico e consulta i Cantoni coinvolti nell'ordinazione. In seguito l'IT riceve dai committenti un parere congiunto. Fino a quel momento non è consentito pubblicare un'eventuale messa a concorso.

Domanda definitiva

Prima della firma del contratto d'acquisto o d'appalto (edifici: una volta conclusa la fase parziale dello studio preliminare) occorre presentare ai committenti una domanda definitiva di approvazione comprendente le informazioni indicate di seguito.

Una volta che i committenti, ovvero la Confederazione (UFT) e i Cantoni coinvolti, hanno ricevuto la domanda definitiva, si consultano nuovamente.

Approvazione

L'UFT rilascia un'approvazione secondo l'articolo 36 OITRV solo dopo che sono state sciolte eventuali obiezioni o riserve degli specialisti tecnici dell'Ufficio. A prescindere da ciò, l'approvazione secondo l'articolo 36 OITRV si estende soltanto agli aspetti finanziari ivi disciplinati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli o l'approvazione dei piani ha luogo separatamente, secondo le pertinenti basi legali.

Contratti d'acquisto e d'appalto possono essere firmati solo dopo approvazione secondo l'articolo 36 OITRV.

Un investimento è approvato secondo l'articolo 36 OITRV in presenza di approvazioni analoghe da parte di tutti i committenti interessati. Se nel corso di un progetto risultasse che i costi d'investimento attesi superano di oltre il 10 per cento quelli approvati dai committenti, occorre informare questi ultimi, che decidono in merito alla necessità di aggiornare l'approvazione.

Per ottenere un finanziamento di terzi per i mezzi d'esercizio alle migliori condizioni possibili, nel quadro del processo di approvazione si verifica la possibilità di richiedere una fideiussione solidale della Confederazione, tenendo conto del fatto che, in caso di finanziamento senza tale fideiussione, i costi per gli interessi sono riconosciuti solo fino all'ammontare che risulterebbe da un finanziamento mediante fideiussione. Prima di concludere un contratto di credito si raccomanda quindi di chiedere il consenso dell'UFT. Occorre considerare sufficientemente eventuali mezzi propri disponibili, che devono essere impiegati anche nel settore TRV.

A seconda del tipo di mezzo d'esercizio, nell'ambito del processo di approvazione occorre inoltrare diversi documenti.

Documentazione da inoltrare per il materiale rotabile (rotaia)



Domanda preliminare

1. Oggetto dell'acquisto, compreso il profilo dei requisiti
 - *Dati principali dei veicoli: lunghezza, numero e disposizione delle porte, sistemazione dello spazio interno incl. numero dei posti a sedere e in piedi*
 - *Base giuridica per gli attestati tecnici (Oferr / DE-Oferr o STI) e disposizioni per l'adeguamento alle esigenze dei disabili*
 - *Compatibilità tecnica con l'infrastruttura: sagoma di riferimento, controllo automatico della marcia dei treni, carico massimo per asse, documento attestante che i veicoli sono compatibili con l'infrastruttura esistente o dati sugli adeguamenti eventualmente necessari*
2. Motivazione dell'investimento

In caso di potenziamenti dell'offerta comprendenti investimenti infrastrutturali, rimando alla pertinente fase di ampliamento
3. Programma d'esercizio previsto (rapporto con la strategia di gestione della flotta e delle riserve)
4. Prova che il programma d'offerta è conforme al Programma di utilizzazione della rete e al Piano di utilizzazione della rete (solo scartamento normale)
5. Volume stimato dell'acquisto (precisione dei costi + / - 30 %) nonché eventuale ripartizione TRV / non TRV
6. Piano di finanziamento previsto
7. Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni
8. Stima dei costi supplementari / minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento per componenti, manutenzione)
9. Costi supplementari e ricavi supplementari, non compresi nel punto 8, in caso di potenziamento dell'offerta (p. es. maggiori costi delle tracce o del personale)
10. Prova della disponibilità degli impianti di stazionamento e manutenzione necessari
11. Investimenti successivi nel TRV (p. es. depositi e officine) o acquisto di fondi richiesti dall'acquisto
12. Scadenzario, informazioni sul procedimento successivo

Domanda definitiva

1. Oggetti concreti da acquistare (risultato della messa a concorso, incl. dati tecnici e schizzi del tipo, indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare e conseguenti ripercussioni, anche finanziarie)
2. Messa in servizio prevista per ciascun mezzo d'esercizio con indicazione del mese (data di iscrizione all'attivo)
3. Costi di acquisto definitivi, inclusi eventuali interessi di costruzione, senza «riserve» (precisione dei costi + / - 10 %) con distinzione tra costi d'investimento iscrivibili e non iscrivibili all'attivo nonché eventuale ripartizione TRV / non TRV
4. Piano di finanziamento definitivo, compresi il piano di pagamento, le modalità d'ammortamento e una dichiarazione circa l'eventuale impiego della fideiussione solidale della Confederazione
5. Disinvestimenti definitivi e ricavi da alienazioni
6. Previsione per i prossimi cinque anni dei costi successivi netti aventi un rapporto diretto con l'acquisto oggetto della domanda (incl. costi d'investimento non iscrivibili all'attivo)
7. Costi supplementari e ricavi supplementari, non compresi nel punto 6, in caso di potenziamento dell'offerta (p. es. maggiori costi delle tracce o del personale)
8. Investimenti successivi nel TRV (p. es. depositi e officine) o acquisto di fondi richiesti dall'acquisto

Documentazione da inoltrare per la costruzione di officine e depositi**Domanda preliminare**

1. Oggetto da costruire a livello di progetto di massima, incluso il profilo dei requisiti
2. Motivazione dell'investimento

Attestati supplementari sull'avvenuto chiarimento dei seguenti punti: un'IT attiva nella stessa area o in un'area adiacente sta pianificando un progetto di costruzione simile? È possibile una cooperazione con un'altra impresa di trasporto nell'ambito di un progetto globale? Sarebbe possibile realizzare parti del progetto insieme a un'altra IT o affidare a terzi la fornitura di determinate prestazioni? Il progetto è compatibile con il Piano direttore cantonale e con il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria?
3. Volume stimato dell'investimento (precisione dei costi + / - 30 %) nonché eventuale ripartizione tra TRV, non TRV e Infrastruttura
4. Piano di finanziamento previsto

*Eventuale ripartizione tra TRV, non TRV e Infrastruttura*²
5. Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni³
6. Stima dei costi supplementari / minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento per tipo d'impianto, manutenzione)
7. Ampliamenti dell'infrastruttura o acquisto di fondi richiesti dall'acquisto
8. Scadenzario, informazioni sul procedimento successivo
9. Analisi dei rischi (sul piano edile ed economico)

Domanda definitiva

10. Oggetto concreto da costruire (indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare), descrizioni delle prestazioni secondo le offerte dei fornitori, con preventivi
11. Messa in servizio prevista delle officine / dei depositi (data di iscrizione all'attivo)
12. Stima aggiornata dei costi d'investimento, inclusi eventuali interessi di costruzione, senza «riserve» (precisione dei costi + / - 10 %) con distinzione tra costi d'investimento iscrivibili e non iscrivibili all'attivo nonché eventuale ripartizione tra TRV, non TRV e Infrastruttura
13. Piano di finanziamento definitivo, compresi il piano di pagamento, le modalità d'ammortamento per tipo d'impianto e una dichiarazione circa l'eventuale impiego della fideiussione solidale della Confederazione
14. Disinvestimenti definitivi, costi di smantellamento e ricavi da alienazioni
15. Previsione per i prossimi cinque anni dei costi supplementari netti aventi un rapporto diretto con l'investimento oggetto della domanda (incl. costi d'investimento non iscrivibili all'attivo)
16. Analisi dei rischi definitiva (sul piano edile ed economico) nonché calendario previsto per l'inoltro della domanda di approvazione dei piani e per la decisione di approvazione dei piani

² Nel caso in cui parti dell'investimento riguardino il settore Infrastruttura, si procede secondo il principio della maggiore percentuale. Se prevalgono i trasporti, l'uso di terzi o la parte non indispensabile dell'infrastruttura, l'investimento è finanziato al di fuori della convenzione sulle prestazioni e il settore Infrastruttura paga a sua volta per le parti indispensabili un canone commisurato ai costi. Se prevale invece la quota Infrastruttura, il finanziamento viene effettuato tramite il FIF e gli altri utenti devono versare un canone commisurato ai costi.

³ Cfr. anche Direttiva UFT (Guidance) - Trasferimento di fondi

Documentazione da inoltrare per gli impianti a fune



Per il processo riguardante gli investimenti in impianti a fune si applica altresì la Direttiva UFT (Guidance) - Investimenti in impianti a fune ([> Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Direttive > Guidance: direttive per la concessione di sussidi\).](http://www.bav.admin.ch)

Domanda preliminare

17. Oggetto dell'acquisto, compreso il profilo dei requisiti
18. Motivazione dell'investimento
Attestato supplementare sulla mancanza di alternative più economiche della misura scelta (p. es. servizio con autobus, modifica del tipo di impianto a fune, rinnovo parziale)
19. Programma d'esercizio previsto
20. Volume stimato dell'investimento (precisione dei costi + / - 30 %)
21. Piano di finanziamento previsto, compreso il piano di pagamento
Elenco dettagliato dei costi d'investimento computabili, documentazione dei mezzi finanziari necessari dal FIF e modalità di ammortamento mediante tabella ausiliaria, indicazione della ripartizione dei mezzi finanziari necessari dal FIF tra i singoli anni
22. Dati sui contratti da concludere prima dell'approvazione definitiva secondo l'articolo 36 OITRV, per esempio ai fini della pianificazione o dell'ottenimento di un'approvazione dei piani⁴
23. Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni
24. Stima dei costi supplementari / minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento per componenti, manutenzione)
25. Acquisto di fondi richiesto dai nuovi mezzi d'esercizio
26. Scadenzario, informazioni sul procedimento successivo
27. Analisi dei rischi (sul piano edile ed economico)

Domanda definitiva

28. Oggetto concreto da acquistare o costruire (risultato della messa a concorso, indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare), descrizioni delle prestazioni secondo le offerte dei fornitori relative agli investimenti, con preventivi
29. Messa in servizio prevista dell'impianto a fune (data di iscrizione all'attivo)
30. Costi d'investimento definitivi, inclusi eventuali interessi di costruzione, senza «riserve» (precisione dei costi + / - 10 %) con distinzione tra costi d'investimento iscrivibili e non iscrivibili all'attivo
31. Piano di finanziamento definitivo, compreso il piano di pagamento, costi d'investimento computabili, mezzi finanziari necessari dal FIF (importo e anno) e modalità di ammortamento per componente secondo la tabella ausiliaria⁵
32. Disinvestimenti definitivi, costi di smantellamento e ricavi da alienazioni
33. Previsione per i prossimi cinque anni dei costi successivi netti aventi un rapporto diretto con l'acquisto oggetto della domanda (incl. costi d'investimento non iscrivibili all'attivo)
34. Analisi dei rischi definitiva (sul piano edile ed economico) nonché calendario previsto per l'inoltro della domanda di approvazione dei piani e per la decisione di approvazione dei piani

Ai fini della conclusione di una convenzione di finanziamento (CF) in seguito deve essere inoltrata separatamente una domanda motivata di mezzi finanziari dal FIF⁶.

⁴ In analogia all'articolo 26 capoverso 1 della legge sui sussidi ([LSu: RS 616.1](#)), secondo il quale il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l'aiuto finanziario o l'indennità gli sono stati assegnati con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l'autorità competente l'ha autorizzato. Resta escluso l'inizio anticipato dei lavori di costruzione.

⁵ I contributi a fondo perso sono imputati proporzionalmente a tutte le componenti dell'investimento.

⁶ Per ulteriori dettagli consultare la Direttiva UFT (Guidance) - Investimenti in impianti a fune

Documenti da inoltrare (varie)



Domanda preliminare

1. Oggetto dell'acquisto, compreso il profilo dei requisiti
2. Motivazione dell'investimento
3. Volume stimato dell'acquisto (precisione dei costi + / - 30 %)
4. Piano di finanziamento previsto
5. Eventuale ripartizione tra TRV, non TRV e Infrastruttura
6. Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni
7. Stima dei costi supplementari / minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento per tipo d'impianto, manutenzione)
8. Costi supplementari e ricavi supplementari, non compresi nel punto 7, in caso di potenziamento dell'offerta (p. es. costi del personale)
9. Ampliamenti dell'infrastruttura (incl. depositi e officine) o acquisto di fondi richiesti dall'acquisto
10. Scadenzario, informazioni sul procedimento successivo

Domanda definitiva

11. Oggetti concreti da acquistare o costruire (risultato della messa a concorso, indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare)
12. Messa in servizio prevista per ciascun mezzo d'esercizio con indicazione del mese (data di iscrizione all'attivo)
13. Costi d'investimento definitivi, inclusi eventuali interessi di costruzione, senza «riserve» (precisione dei costi + / - 10 %) con distinzione tra costi d'investimento iscrivibili e non iscrivibili all'attivo nonché eventuale ripartizione TRV, non TRV e Infrastruttura
14. Piano di finanziamento definitivo, compresi il piano di pagamento, le modalità d'ammortamento per tipo d'impianto e una dichiarazione circa l'eventuale impiego della fideiussione solidale della Confederazione
15. Disinvestimenti definitivi, costi di smantellamento e ricavi da alienazioni
16. Previsione per i prossimi cinque anni dei costi successivi netti aventi un rapporto diretto con l'acquisto oggetto della domanda (incl. costi d'investimento non iscrivibili all'attivo)
17. Costi supplementari e ricavi supplementari, non compresi nel punto 6, in caso di potenziamento dell'offerta (p. es. maggiori costi delle tracce o del personale)

4 Fideiussione solidale della Confederazione

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LTV, la Confederazione può concedere alle IT una fideiussione solidale per il finanziamento di investimenti in mezzi d'esercizio per il TRV di cui l'UFT è committente. Con il decreto federale del 17 dicembre 2020 il Parlamento ha prolungato di 10 anni, ovvero fino a fine 2030, il credito quadro di 11 miliardi di franchi destinato alla concessione di fideiussioni, esistente dal 2011. La fideiussione solidale è concessa alle IT che ne fanno richiesta a condizione che la Confederazione e tutti i Cantoni coinvolti abbiano approvato esplicitamente o implicitamente i mezzi d'esercizio di cui al capitolo 3 e che si ottenga una notevole riduzione d'interesse. Una fideiussione solidale può essere concessa per mezzi d'esercizio acquistati direttamente dal concessionario o che sono di sua proprietà. Non possono essere emesse fideiussioni solidali per mezzi d'esercizio noleggiati o in leasing, né possono essere richieste da eventuali terzi (mandatari responsabili dell'esercizio). Per mezzi d'esercizio impiegati sia nel TRV sia in altri settori (traffico a lunga distanza, traffico locale, servizi senza funzione di collegamento, attività accessorie), in linea di principio la fideiussione solidale può essere concessa solo per la quota attinente ai servizi del TRV. È l'UFT a determinarlo, caso per caso. L'agevolazione in termini di interessi derivante dalla fideiussione solidale va imputata soltanto alle linee del TRV ordinate anche dalla Confederazione.

La fideiussione solidale è concessa secondo le modalità esposte qui di seguito.

4.1 Inoltro della domanda all'UFT

La domanda per la concessione di una fideiussione solidale della Confederazione va inoltrata all'UFT almeno due mesi prima che inizi a decorrere il finanziamento esterno (data del versamento).

4.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

Oggetto dell'acquisto

Indicare per quali mezzi d'esercizio si richiede la fideiussione solidale.

Finanziamento

Dati sul fabbisogno di capitale e sul piano di finanziamento previsto (tipo di finanziamento esterno, numero e ammontare delle rate di finanziamento, loro durata ed eventuali ammortamenti) In caso di dubbi, contattare tempestivamente l'UFT.

Avvertenze

Il finanziamento deve essere concepito in modo che l'ammontare del capitale in prestito oggetto della fideiussione non superi il valore d'investimento dei mezzi d'esercizio così acquistati. Per l'ammortamento di questo capitale in prestito, in linea di principio devono essere impiegati gli ammortamenti finanziati dalla Confederazione e dai Cantoni tramite le indennità.

Per ottenere una fideiussione solidale da parte della Confederazione, le condizioni contrattuali poste dal creditore per la concessione del capitale in prestito devono essere il più possibile chiare e semplici. L'UFT non accetta clausole negative né di insolvenza incrociata («cross default») in relazione a capitale non garantito dalla Confederazione.

I contratti con i creditori devono prevedere, se possibile, che il finanziamento possa essere trasferito interamente o in parte a un'altra IT concessionaria, a condizione che la nuova impresa assuma tutti gli obblighi dell'impresa precedente derivanti dal relativo finanziamento o ad esso collegati e che la fideiussione solidale della Confederazione sia nuovamente emessa, senza variazioni nel contenuto, a nome della nuova IT.

La Confederazione emette fideiussioni per il finanziamento di fondi solo in casi eccezionali, poiché questi non vengono ammortizzati. Se possibile, i fondi devono essere finanziati con mezzi propri.

Riduzione d'interesse

Stima della riduzione d'interesse ottenuta grazie alla fideiussione solidale.

Documenti relativi alla situazione economica dell'impresa

Per consentire la verifica della solvibilità, l'IT deve inoltrare informazioni complete circa la propria situazione economica. In caso di finanziamento parziale con mezzi propri, è necessario illustrare quali sono i mezzi liquidi attualmente disponibili nonché l'evoluzione prevista nei tre anni successivi.

Approvazioni OITRV

Nel caso di nuovi acquisti, alla domanda per la concessione della fideiussione solidale va acclusa una copia delle singole approvazioni OITRV di cui al numero 3.1 da parte della Confederazione e di tutti i Cantoni coinvolti. Se secondo questo stesso numero (3.1) non è necessaria un'approvazione esplicita, la domanda deve contenere un'indicazione a questo riguardo (incl. dati sui costi d'investimento definitivi, la data di entrata in servizio e le modalità di ammortamento). Inoltre occorre indicare su quale base (piano d'investimento e convenzione sull'offerta) i committenti hanno approvato implicitamente l'investimento e motivare eventuali divergenze (volumi e costi d'investimento) con il piano d'investimento.

4.3 Convenzione tra l'UFT e l'IT

L'UFT valuta la domanda entro un mese in merito a possibili rischi e verifica il finanziamento previsto per l'acquisto dei mezzi d'esercizio. In caso di parere favorevole alla concessione di una fideiussione solidale, l'IT riceve una convenzione, in cui sono indicati, tra l'altro, l'importo massimo che la Confederazione è disposta a garantire (somma fideiussoria) e i mezzi d'esercizio che saranno finanziati con i fondi oggetto della fideiussione. La somma fideiussoria si compone del capitale da reperire più interesse annuale. L'UFT stima l'interesse annuale atteso sulla base della domanda di fideiussione e definisce la relativa somma nella convenzione. Le IT non possono ottenere da terzi capitali superiori a quello originariamente richiesto.

4.4 Atto di fideiussione della Confederazione

Ai fini dell'emissione di una fideiussione solidale devono essere inoltrati all'UFT, almeno 10 giorni lavorativi prima della data del versamento, i documenti elencati qui di seguito.

- Panoramica delle offerte di finanziamento ricevute (per ogni tranche di finanziamento occorre raccogliere almeno 2 offerte; l'appalto viene aggiudicato all'offerta con i costi complessivi più bassi)
- Conferma scritta delle condizioni finali di finanziamento («final term sheet»)
- Bozza del contratto di credito, di collocamento privato o di prestito obbligazionario
I creditori devono essere chiaramente designati per nome, salvo se si tratta di un finanziamento mediante obbligazioni (titoli pubblici); in questo caso è necessario indicare il soggetto autorizzato a esercitare i diritti degli obbligazionisti connessi alla garanzia federale (banca emittente).
- Stima della riduzione d'interesse ottenuta grazie alla fideiussione solidale.

La fideiussione solidale della Confederazione è spedita al creditore direttamente, mentre l'IT riceve una copia.

4.5 Provvigione

I costi amministrativi connessi alla necessaria analisi dei rischi e alla sorveglianza della solvibilità dei beneficiari della fideiussione sono a carico di questi ultimi (IT), come pure un premio minimo di rischio. Secondo l'articolo 45 OEm-TP, alla stipula di una fideiussione solidale è prevista la riscossione, per l'intera durata della fideiussione, di una provvigione in ragione dell'1 per mille dell'importo della garanzia concessa, tuttavia non inferiore a 5000 né superiore a 100 000 franchi. Non è consentito attivare questo importo né integrarlo a posteriori nelle offerte TRV ai fini dell'indennizzo.

5 Entrata in vigore


La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Ufficio federale dei trasporti

Christa Hostettler
Diretrice

Martin von Känel
Direttore supplente

Allegato - Iter relativo all'approvazione dell'acquisto di mezzi d'esercizio e alla fideiussione solidale della Confederazione⁷



⁷ Nella figura è illustrato un caso normale. Per casi specifici sono possibili deroghe, per esempio la concessione di fideiussioni per mezzi d'esercizio già in servizio.